

BOZZE DI STAMPA  
29 settembre 2015  
N. 1

— 1 —

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVII LEGISLATURA

---

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo  
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il  
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,  
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della  
parte II della Costituzione (1429-B)**

### EMENDAMENTI

Art. 39.

**39.1c**

D'Alì

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. Le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge sono determinate con legge dello Stato, da adottarsi, su iniziativa governativa, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore».

---

**39.2c**

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**39.3c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**39.4c**

D'ALÌ

*Sopprimere l'articolo.*

---

**39.200**

MARCUCCI

*Sopprimere i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7.*

*Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: «, adottate secondo i rispettivi ordinamenti» e le parole: «e dal Senato della Repubblica», nonché, al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica», nonché le parole: «e del Senato della Repubblica».*

---

**39.1000**

MUCCHETTI, MICHELONI

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4 e sostituire il comma 5 con il seguente: «I senatori, eletti dai cittadini della Regione, sono proclamati dal Consiglio regionale».*

---

**39.1002**

LAI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma di Trento» inserire le seguenti: «da approvarsi entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione della presente legge costituzionale».*

---

**39.11c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori», con le seguenti: «ogni gruppo consiliare deve presentare una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori, e ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate».*

---

**39.12c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi», con le seguenti: «nel rispetto della composizione del Consiglio Regionale».*

---

**39.13c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio».*

---

**39.15c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, sopprimere quinto periodo.*

---

**39.14c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; qualora la lista non opti per l'elezione del sindaco, l'opzione può essere esercitata dalle liste successive per numero di voti. Qualora nessuna lista opti per l'elezione del sindaco, il sindaco viene eletto nella lista cui spetta l'ultimo seggio assegnato».*

---

**39.16c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle Regioni che eleggono almeno tre senatori uno dei seggi spetta al sindaco della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine di presentazione nella lista medesima».

---

**39.17c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle Regioni che eleggono almeno tre senatori, è eletto, secondo l'ordine di presentazione, il primo dei sindaci candidati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, anche a scapito di altri candidati della medesima lista».

---

**39.18c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, e ai fini di cui al comma 1, i sindaci delle Città metropolitane, qualora eletti a tale carica a suffragio universale e diretto, possono essere eletti senatori dai rispettivi Consigli regionali, in alternativa ai sindaci dei Comuni».

---

**39.2000**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS,  
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**39.23c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**39.27c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Il decreto di indizione delle elezioni, contenente le norme cui i Consigli regionali devono attenersi, è emanato dal Presidente della Repubblica».

---

**39.28c**

D'ALÌ

*Al comma 5, sostituire le parole: «dal Presidente della Giunta regionale o provinciale», con le seguenti: «dal Presidente della Repubblica».*

---

**39.29c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».*

---

**39.30c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 7, dopo la parola: «permangono», aggiungere le seguenti: «, senza diritto di voto».*

---

**39.1001**

LO MORO, MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La legge costituzionale, di cui all'articolo 71, quarto comma, dovrà prevedere che:

a) un numero significativo di cittadini depositi presso la Corte costituzionale un progetto di legge redatto in articoli;  
b) la Corte verifichi la costituzionalità della proposta;  
c) il Parlamento deliberi definitivamente entro un termine ragionevole;

d) il procedimento si concluda, se il Parlamento si pronuncia favorevolmente;

e) se il Parlamento non si pronuncia definitivamente nei termini, respinge o approva con modifiche che incidono nella sostanza sui principi fondamentali del progetto, si proceda alla votazione popolare, con i quorum previsti per il referendum abrogativo, secondo i seguenti principi:

1) in caso di rigetto o di inerzia, è sottoposto al voto popolare il progetto originario;

2) in caso di approvazione con modifiche sostanziali, sono sottoposti al voto popolare in alternativa il progetto originario e quello approvato in sede parlamentare;

f) al voto popolare si proceda, in ogni caso, su iniziativa dei promotori, sostenuta da un congruo numero di sottoscrittori;

g) sull'ammissibilità dell'iniziativa si pronunci la Corte costituzionale».

---

**39.1**

STEFANO, URAS

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La legge costituzionale, di cui all'articolo 71, quarto comma, dovrà prevedere che: a) un numero significativo di cittadini depositi

presso la Corte costituzionale un progetto di legge redatto in articoli; *b*) la Corte verifichi la costituzionalità della proposta; *c*) il Parlamento deliberi definitivamente entro un termine ragionevole; *d*) il procedimento si concluda, se il Parlamento si pronuncia favorevolmente; *e*) se il Parlamento non si pronuncia definitivamente nei termini, respinge o approva con modifiche che incidono nella sostanza sui principi fondamentali del progetto, si proceda alla votazione popolare, con i quorum previsti per il referendum abrogativo, secondo i seguenti principi: 1) in caso di rigetto o di inerzia, è sottoposto al voto popolare il progetto originario; 2) in caso di approvazione con modifiche sostanziali, sono sottoposti al voto popolare in alternativa il progetto originario e quello approvato in sede parlamentare; *f*) al voto popolare si proceda, in ogni caso, su iniziativa dei promotori, sostenuta da un congruo numero di sotto scrittori; *g*) sull'ammissibilità dell'iniziativa si pronuncerà la Corte costituzionale».

---

### **39.31c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. In fase di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Governo, sentite le Regioni, anche su iniziativa dei Consigli regionali delle stesse, presenta un disegno di legge per il coordinamento delle politiche delle Regioni».

---

### **39.600**

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

*Sopprimere il comma 9.*

---

### **39.38c**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BOTTICI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI

*Al comma 9, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».*

---

**39.2001**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 9, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venti».*

---

**39.2002**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 9, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quindici».*

---

**39.43c**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCSIA, BOTTICI, BUCCARELLA,  
CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I vitalizi, comunque denominati, conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono soppressi. I trattamenti in essere sono ricalcolati in base al sistema contributivo previsto dalla normativa in materia di previdenza sociale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».*

---

**39.2003**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Autonomie».

---



**39.601**

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

---

**39.900**

CALDEROLI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

---

**39.800**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Sopprimere il comma 10.*

---

**39.801**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 10, dopo le parole: «in sede di prima applicazione,» inserire le seguenti: «per le due legislature successive all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati, al fine di conseguire consistenti riduzioni di spesa, il numero dei deputati è ridotto a cinquecento. Inoltre,».*

---

**39.802**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 10, dopo le parole: «presente legge costituzionale» inserire le seguenti: «e fino all'approvazione della revisione costituzionale che fissa a cinquecento il numero dei componenti della Camera dei Deputati» e prima delle parole: «possono essere» inserire le seguenti: «, anche nel caso di riduzione del numero dei deputati a cinquecento».*

---

**39.2004**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 10, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trenta».*

---

**39.2005**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 10, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venti».*

---

**39.2006**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 10, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quindici».*

---

**39.61c**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCSIA, BOTTICI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un quinto».*

---

**39.902**

CALDEROLI

*Al comma 10, sopprimere le parole: «dei componenti».*

---

**39.901**

CALDEROLI

*Al comma 10, sostituire le parole: «o un terzo» con la seguente: «e».*

---

**39.66c**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, COTTI, BOTTICI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quinto».*

---

**39.67c**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BOTTICI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «, nonché quelle che disciplinano il sistema nazionale di istruzione e formazione,».*

---

**39.68c**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BOTTICI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «, nonché quelle che disciplinano il servizio pubblico radiotelevisivo,».*

---

**39.69c**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BOTTICI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «le leggi», inserire le seguenti: «di riforma della Costituzione nonché quelle».*

---

**39.903**

CALDEROLI

*Al comma 10, sopprimere le parole: «promulgate nella medesima legislatura».*

---

**39.201**

RUTA

*Al comma 10, dopo le parole: «l'elezione dei membri della Camera dei deputati» inserire le seguenti: «, che deve contenere la previsione di elezioni primarie obbligatorie per la composizione delle liste,».*

---

**39.904**

CALDEROLI

*Al comma 10, dopo le parole: «deputati e», inserire le seguenti: «l'elezione diretta».*

---

**39.905**

CALDEROLI

*Al comma 10, dopo le parole: «della Repubblica», inserire le seguenti: «, che è eletto direttamente».*

---

**39.73c**

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, previa intesa, anche su richiesta delle stesse, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

---

**39.603**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente, all'articolo 41 aggiungere il seguente comma:*

«2. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a tutte le Regioni incluse anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti».

---

**39.74c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Sopprimere il comma 12.*

---

**39.602**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sopprimere il comma 12.*

---

### 39.202

RANUCCI

*Sostituire il comma 12, con i seguenti*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome e fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*octies* del presente articolo. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni ordinarie fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*octies* del presente articolo.

12-*bis*. È istituito un Comitato parlamentare per la riduzione del numero delle Regioni, di seguito denominato "Comitato", composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

12-*ter*. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, afferenti alla materia della riduzione del numero delle Regioni della fusione di quelle già esistenti e della creazione di nuove, al fine di conseguire alla conclusione della presente procedura speciale di revisione costituzionale un numero complessivo di Regioni non superiore nel massimo a dodici. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale relativi alle materie di cui al presente comma presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.

12-*quater*. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati: in quanto applicabili. Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

12-*quinquies*. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 12-*ter*, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato, il Governo e ciascun Consiglio regionale possono presentare alle Presidenze delle Ca-

mere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del presente comma, sui quali si pronuncia il Comitato.

12-*sexies*. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui al comma 12-*septies*. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti.

12-*septies*. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 12-*ter*, sono organizzati in modo tale da assicurarne la conclusione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

12-*octies*. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi dei commi da 12-*ter* a 12-*septies* del presente articolo sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a referendum popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al referendum siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi».

---

### 39.203

TOCCI

*Sostituire il comma 12, con i seguenti:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome e fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale per il superamento delle condizioni particolari di autonomia delle Regioni a statuto speciale di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*nonies* del presente articolo. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni ordinarie fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale per la riduzione del numero complessivo delle Regioni di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*nonies* del presente articolo.

12-*bis*. È istituito un Comitato parlamentare per la riduzione del numero delle Regioni ed il superamento delle condizioni particolari di autonomia delle Regioni a statuto speciale, di seguito denominato "Comitato", composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commis-

sioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

*12-ter.* Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di governo regionale, della riduzione del numero delle Regioni e del superamento delle forme e delle condizioni particolari di autonomia delle Regioni a statuto speciale, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei principi fondamentali in materia di sistemi elettorali regionali. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie di cui al presente comma presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.

*12-quater.* Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

*12-quinquies.* Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 12-ter, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato, il Governo e ciascun Consiglio regionale possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del presente comma, sui quali si pronuncia il Comitato.

*12-sexies.* I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui al comma 12-septies. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti.

*12-septies.* I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 12-ter, sono organizzati in modo tale da assicurare la conclusione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

*12-octies.* Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui al comma 12-ter, approvati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini



di conclusione dell'esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.

12-*nonies*. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi dei commi da 12-*ter* a 12-*septies* del presente articolo sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a referendum popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al referendum siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi».

---

### **39.604**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano a tutte le Regioni incluse anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale ad adeguare i rispettivi statuti. Fino all'adeguamento dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».

---

### **39.605**

PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano a tutte le Regioni incluse anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale ad adeguare i rispettivi statuti. Fino all'adeguamento dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».

---

**39.606**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano a tutte le Regioni incluse anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale ad adeguare i rispettivi statuti. Fino all'adeguamento dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.».

---

**39.607**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano a tutte le Regioni incluse anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute entro 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale ad adeguare i rispettivi statuti. Fino all'adeguamento dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.».

---

**39.608**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano a tutte le Regioni incluse anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale ad adeguare i rispettivi statuti. Fino all'adeguamento dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.».

---

**39.612**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale ad adeguare i rispettivi statuti. Fino all'adeguamento dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».

---

**39.613**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale ad adeguare i rispettivi statuti. Fino all'adeguamento dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».

---

**39.614**

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, CERONI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale ad adeguare i rispettivi statuti. Fino all'adeguamento dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».

---

**39.615**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute entro 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale ad adeguare i rispettivi statuti. Fino all'adeguamento dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».

---

**39.616**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali sono tenute entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale ad adeguare i rispettivi statuti. Fino all'adeguamento dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».

---

**39.75c**

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, CASALETTO, BIGNAMI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti fu cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Inoltre, sempre fino alla revisione dei suddetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».

---

**39.609**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Al comma 12, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale», sopprimere la parola: «non».*

---

**39.77c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 12, sopprimere la parola: «non».*

---

**39.610**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, CERONI

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «vengono applicate anche»;*

b) *Sostituire le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti» con le seguenti: «le quali sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti»;*

c) *Sopprimere le parole: «sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. Fino alla revisione dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.».*

---

**39.80c**

D'ALÌ

*Al comma 12, sopprimere le parole: «alle Regioni a statuto speciale e».*

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Con esclusione dei territori della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria; il Nord comprende la Lombardia e l'Emilia; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige, e la Romagna; il Centro comprende il Lazio, l'Abruzzo, l'Umbria, le Marche e la Toscana; il Sud comprende il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore

della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-*bis* della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi».

---

### **39.72c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 12, dopo la parola: «Regioni», aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».*

---

### **39.803**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.» con le seguenti: «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti, che verrà determinata con legge costituzionale non oltre il 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 l'articolo 131 è sostituito dal seguente: "Articolo 131. Sono costituite le seguenti Regioni a statuto ordinario: Regione Nord Occidentale (dall'unione dei territori del Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte); Regione Nord Orientale (dall'unione dei territori dell'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto); Regione del Centro (dall'unione dei territori Toscana, Marche, Umbria e Lazio); Regione del Sud (dall'unione dei territori del Molise, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria); infine la Regione Isole (dall'unione dei territori della Sicilia e Sardegna)."».*

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «fino alla revisione dei predetti statuti speciali,» con le seguenti: «fino all'abrogazione dei predetti statuti speciali»;*

*all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «commi 3, 7 e 10» con le seguenti: «commi 3, 7, 10 e 11.»*

---

**39.804**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole:* «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.» *con le seguenti:* «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti, che verrà determinata con legge costituzionale non oltre il 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 l'articolo 131 è sostituito dal seguente: "Articolo 131. Sono costituite le seguenti Regioni a statuto ordinario:

Piemonte;  
Valle d'Aosta  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige  
Veneto;  
Friuli-Venezia Giulia  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi  
Molise  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna"».

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole:* «fino alla revisione dei predetti statuti speciali,» *con le seguenti:* «fino all'abrogazione dei predetti statuti speciali»;

*all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole:* «commi 3, 7 e 10» *con le seguenti:* «commi 3, 7, 10 e 12».

---

**39.805**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole:* «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.» *con le seguenti:* «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti, che verrà determinata con legge costituzionale non oltre il 31 di-

cembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 l'articolo 131 dopo le parole: "le seguenti Regioni" aggiungere le seguenti: "a statuto ordinario"».

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «fino alla revisione dei predetti statuti speciali,» con le seguenti: «fino all'abrogazione dei predetti statuti speciali»;*

*all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «commi 3, 7 e 10» con le seguenti: «commi 3, 7, 10 e 12».*

---

### **39.806**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti» con le seguenti: «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti, che verrà determinata con legge costituzionale oltre il 31 dicembre 2016».*

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «fino alla revisione dei predetti statuti speciali,» con le seguenti: «fino all'abrogazione dei predetti statuti speciali»;*

*all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «commi 3, 7 e 10» con le seguenti: «commi 3, 7, 10 e 12».*

---

### **39.807**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti» con le seguenti: «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti, che verrà determinata con legge costituzionale».*

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «fino alla revisione dei predetti statuti speciali,» con le seguenti: «fino all'abrogazione dei predetti Statuti Speciali»;*

*all'articolo 41, comma 1 sostituire le parole: «commi 3, 7 e 10» con i seguenti: «commi 3, 7, 10 e 12».*

---



**39.81c**

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 12, sostituire la parola: «adeguamento», con la seguente: «modifica».*

---

**39.82c**

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 12, sostituire la parola: «adeguamento», con la seguente: «coordinamento».*

---

**39.85c**

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere il secondo periodo;*
- b) *dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«12-bis. L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

12-ter. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, previa intesa, anche su richiesta delle stesse, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

---

**39.84c**

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie, o funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti».

---

### **39.611**

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

*Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **39.700**

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BUEMI

*Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome esercitano la funzione legislativa e amministrativa nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, secondo le modalità stabilite con apposita norma di attuazione».

*Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse».

---

### **39.701**

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BUEMI

*Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Alle medesime Regioni e Province autonome non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, della presente legge costituzionale».

---

**39.906**

CALDEROLI

*Al comma 12, secondo periodo, dopo la parola: «Fino» inserire le seguenti: «al termine della legislatura successiva alla promulgazione della presente legge, restano ferme le vigenti disposizioni di cui alla Parte II della Costituzione. Inoltre, fino».*

---

**39.808**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «statuti speciali,» inserire le seguenti: «ma comunque non oltre il 31 dicembre 2016,» e dopo la parola: «Costituzione» aggiungere le seguenti: «Dal 1° gennaio 2017 l'articolo 131 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 131. Sono costituite le seguenti Regioni a statuto ordinario: Regione del Nord (dall'unione dei territori del Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna); Trentino Alto Adige; Friuli Venezia Giulia; Regione del Centro (dall'unione dei territori Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo); Regione del Sud (dall'unione dei territori del Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria); Sicilia; Sardegna".

*Conseguentemente, sono abrogate le Regioni a statuto speciale e le Province autonome previste dall'articolo 116 della Costituzione.*

---

**39.809**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «statuti speciali,» inserire le seguenti: «ma comunque non oltre il 31 dicembre 2016,» e dopo la parola: «Costituzione» aggiungere le seguenti: «Dal 1° gennaio 2017 l'articolo 131 è sostituito dal seguente:*

"Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste; Regione del Nord (dall'unione dei territori del Piemonte-Liguria-Lombardia-Veneto-Emilia-Romagna); Alto Adige/Sudtirol-Trentino; Friuli-Venezia-Giulia; Regione del Centro (dall'unione dei territori della Toscana-Marche-Umbria-Lazio-Abruzzo); Regione del Sud (dall'unione dei territori del Molise-Puglia-Campania-Basilicata-Calabria); Sicilia; Sardegna".

---

**39.810**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «statuti speciali,» inserire le seguenti: «ma comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e dopo la parola: «Costituzione» aggiungere le seguenti: «Dal 1° gennaio 2018 l'articolo 131 è sostituito dal seguente:*

"Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste; Regione del Nord (dall'unione dei territori del Piemonte-Liguria-Lombardia-Veneto-Emilia-Romagna); Alto Adige/Sudtirol-Trentino; Friuli-Venezia-Giulia; Regione del Centro (dall'unione dei territori della Toscana-Marche-Umbria-Lazio-Abruzzo); Regione del Sud (dall'unione dei territori del Molise-Puglia-Campania-Basilicata-Calabria); Sicilia; Sardegna"».

---

**39.811**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «statuti speciali,» inserire le seguenti: «ma comunque non oltre il 31 dicembre 2016,».*

---

**39.812**

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «statuti speciali,» inserire le seguenti: «ma comunque non oltre il 31 dicembre 2017,».*

---

**39.907**

CALDEROLI

*Al comma 12, sostituire le parole da: «prevista» fino alla fine, con le seguenti: «anche dalla Parte II della Costituzione».*

---

**39.2007**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

*Al comma 12, sopprimere le parole: «ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».*

---

**39.2**

GIARRUSSO, CRIMI, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, CASTALDI, PAGLINI

*Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'articolo 23 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni», è sostituito dal seguente: «Articolo 23. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, da, Governi dello Stato e della Regione».*

---

**39.98c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che devono intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**39.2008**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

*«12-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale».*

---

**39.702**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. In considerazione del riconoscimento di particolari specificità previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e le Province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri».

---

**39.703**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. In considerazione del riconoscimento di particolari specificità previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n.56, all'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Il Vallée d'Aoste sono inserite le seguenti II e la Provincia interamente montana di Belluno"».

---

**39.101c**

D'ALÌ

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. Con esclusione dei territori delle aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli e, della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e la porzione della Lombardia ad ovest dell'area metropolitana di Milano; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige e la porzione della Lombardia ad est della area metropolitana di Milano, il Centro comprende la porzione del Lazio a nord dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Umbria, le Marche, la Toscana e l'Emilia-Romagna; il Sud comprende la porzione del Lazio ad est ed a sud dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-bis della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi.

13-ter. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano, nonché la modalità di elezione dei relativi organi, sono costituite secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato di cui all'articolo 114, terzo comma, come novellato dalla presente legge costituzionale».

*Conseguentemente, al comma 12 sopprimere le parole: «alle Regioni a statuto speciale e».*

---

### **39.100c**

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, CASALETTO, BIGNAMI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Entro tre anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale».

---

### **39.204**

RUSSO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«13-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, resta ferma la disciplina statale che dispone i limiti uniformi di spesa per la dotazione di personale a supporto dell'attività istituzionale dei gruppi».

---

### **39.0.600**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito con il seguente:

"Qualora sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Regionale una mozione di sfiducia, con la designazione di

un nuovo Presidente della Regione, il Presidente della Regione si dimette e viene incaricato il Presidente indicato nella mozione. La mozione presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale non può essere messa in discussione prima di tre giorni e comunque entro quindici giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale. La sfiducia al Presidente della Regione può essere proposta una sola volta nel corso della legislatura regionale"».

---